

Collegi sindacali e Revisione legale nei fondi pensione: verso la separazione dei ruoli

LA DURATA DEL SINGOLO MANDATO DEL COLLEGIO SINDACALE E LA RIELIGGIBILITA'

Il collegio sindacale è l'organo preposto al controllo sull'amministrazione del fondo ed al rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del fondo; esso è eletto dall'assemblea (e in alcuni casi dalla sola assemblea dei delegati); la metà dei suoi membri è in rappresentanza dei lavoratori e l'altra metà in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il compenso spettante ai membri del collegio è fissato dall'assemblea all'atto della nomina. L'ammontare dello stesso deve essere *"ricondotto all'alveo dell'autonomia negoziale e delle libere determinazioni degli organi competenti, tenute presenti le esigenze connesse alla serietà dell'impegno professionale"*. (Covip, marzo 2003).

Per i componenti del collegio sindacale la durata del singolo mandato è obbligatoriamente determinata in 3 anni (la scadenza coincide con l'approvazione del bilancio relativo del terzo esercizio successivo alla nomina).

In merito al numero dei mandati dei collegi sindacali si fa riferimento all'orientamento Covip del 18 ottobre 2012, con il quale si forniscono chiarimenti in merito al computo dei mandati svolti dai sindaci delle forme pensionistiche complementari ai fini del calcolo del numero massimo di mandati esercitabili consecutivamente.

L'individuazione del numero massimo di mandati consecutivi esercitabili è lasciata all'autonomia dei fondi pensione, riconoscendo tuttavia nella scelta l'esigenza di un effettivo ricambio nel collegio (Cfr. artt. 24, comma 5 e 18, comma 5, dello schema di Statuto dei fondi pensione negoziali - Provvedimento Covip del 31 dicembre 2006); infatti il principio dell'avvicendamento interno dei membri dell'organo (similmente a quello che avviene per l'organo amministrativo) è stato valutato dalla Commissione come *"coerente con il principio di sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari"*. Il principio è stato esteso anche ai fondi pensione preesistenti con Circolare Covip del 17 gennaio 2008, prot. n. 237).

Sullo specifico punto della fissazione del numero massimo di mandati consecutivi occorre che le previsioni statutarie dispongano esplicitamente sul numero massimo di mandati per la rieleggibilità.

Occorre anche valutare, ai fini della rieleggibilità, lo svolgimento di mandati svolti solo in maniera parziale rispetto alla durata complessiva dei 3 anni al fine di valutare se anche questi mandati parziali concorrano al raggiungimento del numero massimo esercitabile. Si ritiene doveroso precisare, in proposito, che la predetta esigenza (di offrire un ricambio generazionale all'interno degli organi di controllo delle forme di previdenza complementare) deve valutarsi sotto un profilo generale, prendendo in considerazione l'effettività dell'incarico ricoperto da ogni singolo componente.

Ragion per cui si reputa coerente con tale principio, l'adozione di un criterio che, ai fini della rieleggibilità, escluda il computo di quei mandati nel corso dei quali gli incarichi siano assolti per brevi periodi (si pensi ad un membro supplente che subentra ad uno effettivo decaduto dalla carica). L'orientamento della Commissione è quello di ritenere che, ai fini del limite massimo dei mandati esercitabili, occorre considerare gli incarichi ricoperti almeno per un periodo di 12 mesi. Alle singole forme pensionistiche è concessa, infine, la possibilità di stabilire che il mandato assolto anche solo parzialmente equivalga a quello svolto per intero apportando al testo statutario le conseguenti integrazioni.

LA REVISIONE LEGALE ESTERNA NEI FONDI PENSIONE

Con riferimento alla revisione legale la Covip, con il proprio orientamento del 31.3.2011, ha ulteriormente specificato che i fondi pensione negoziali (e preesistenti) non rientrano nei soggetti qualificati dal D.Lgs. n. 39/2010 come “enti di interesse pubblico”; da ciò ne consegue che per i medesimi fondi pensione non vi è l’obbligo di conferire ad un soggetto esterno (società di revisione o persona fisica) l’incarico della revisione legale.

Si conferma in buona sostanza quanto stabilito nell’Orientamento Covip del 30 settembre 2004, (“*L’attività degli organi di controllo dei fondi pensione e la riforma del diritto societario*”), ove si dispone che i fondi pensione negoziali e preesistenti possono continuare ad attribuire l’incarico di revisione legale al collegio sindacale, non essendoci una esplicita norma che imponga l’obbligo di affidare a revisori esterni detto incarico.

Questa facoltà è sottolineata, inoltre, dal D.M. Lavoro n. 79 del 15 maggio 2007 recante le “*Norme per l’individuazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari (...)*”. Nel decreto si sottolineano le regole circa i requisiti di professionalità dei componenti del collegio dei sindaci a seconda che questo organo di controllo effettui, o meno, il controllo contabile (o meglio la revisione legale dei conti).

Ciò posto spetta al fondo pensione la facoltà di effettuare una scelta circa l’opportunità di mantenere la revisione legale dei conti in capo al collegio sindacale o attribuire tale incarico ad un revisore esterno o a una società di revisione.

Nel caso in cui si opti per l’affidamento ad un soggetto esterno, dovranno in ogni caso essere tenute presenti le previsioni di cui al D.Lgs. n. 39/2010 e l’incarico potrà essere conferito solo a quei soggetti abilitati, secondo le regole del predetto decreto e della relativa normativa di attuazione. I soggetti esterni incaricati della revisione legale dei conti sono, a loro volta, tenuti al rispetto dei principi di riservatezza, deontologici e di segreto professionale disciplinati dal citato decreto e dei principi di revisione in esso richiamati ed i compiti ad essi affidati devono essere definiti tramite lettera d’incarico secondo quanto stabilito dall’art. 14 del predetto decreto.

Particolari regole e condizioni devono essere rispettate anche nella fissazione dei compensi. Una novità importante è relativa al conferimento dell’incarico di revisione, contenuta nell’art. 13 del citato decreto, secondo il quale, salvo il caso di nomina effettuata nell’atto costitutivo, l’incarico deve essere conferito dall’assemblea su proposta dell’organo di controllo. In caso di affidamento della revisione a soggetti esterni dovranno essere adattati anche gli statuti alla prima occasione utile (in genere l’assemblea che approva il bilancio).

LA DURATA E LA RINNOVABILITA’ DEL MANDATO DI REVISORE ESTERNO

Come dianzi precisato laddove i fondi pensione conferiscano la funzione di revisore legale all’esterno si applicano le previsioni del D.Lgs. 39/2010.

In questo caso quanto alla durata dell’incarico, si fa presente che per gli enti diversi da quelli di interesse pubblico (tra cui appunto i fondi pensione), l’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 fissa in tre esercizi la durata del singolo incarico di revisione legale; nulla si prevede circa le limitazioni in ordine ad eventuali rinnovi. Rientra quindi nella autonomia del fondo pensione uniformarsi o meno alle regole (esplicitate) previste in statuto per la rinnovabilità dell’incarico al collegio sindacale (cfr. Risposta quesito Covip Maggio 2013).

Nel caso invece in cui la revisione legale venga svolta direttamente dal Collegio sindacale valgono, per il numero massimo di mandati in qualità di revisori legali, le stesse regole (statutarie) di rieleggibilità previste per il collegio sindacale.

L'attenzione degli organi preposti alla nomina degli organi controllo, stante la particolare specializzazione richiesta, è sempre più orientata alla "separazione" delle funzioni di controllo di legalità da quelle di revisione contabile in senso stretto. Le prime vengono (o continuano ad essere) affidate ad un organo collegiale "tradizionale", mentre per le seconde si assiste ad un sempre più frequente affidamento dell'incarico ad una società di revisione specializzata in tale ambito.

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Senior Partners di PreVisione (Società italiana di Revisione)